

**Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del Comune di Senigallia**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità del trattamento e principi generali
- Art. 4 - Tipologie di impianti e dispositivi di videosorveglianza

CAPO II - ACCESSO AI DATI

- Art. 5 - Soggetti
- Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 7 - Nomina del responsabile esterno del trattamento
- Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Individuazione delle zone da videosorvegliare
- Art. 12 - Obblighi degli incaricati
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 14 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati

- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Data-breach
- Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 - Disposizioni in materia di videosorveglianza per finalità particolari

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 19 - Comunicazione
- Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Modifiche regolamentari
- Art. 22 - Pubblicità del regolamento
- Art. 23 - Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Senigallia, sia di proprietà comunale e sia, eventualmente, di proprietà di terzi ma con esclusivo utilizzo/gestione comunale mediante accordo/convenzione, che consenta la visione diretta e la conservazione delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza.

2) I dati personali rilevati mediante le riprese video interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area di interesse dei predetti impianti.

3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 (*GDPR*), al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice Privacy*) così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (*Autorità Garante*) in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti.

4) Per quanto concerne la prevenzione e l'accertamento di fatti reato, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, normativa emanata in attuazione della Direttiva UE 2016/680 che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

5) Il Comune di Senigallia adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i principi di liceità, necessità, proporzionalità, minimizzazione, e di trasparenza e informazione degli interessati, in accordo con la Prefettura – U.T.G di Ancona a livello di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche secondo quanto previsto dal “Patto per l'attuazione della sicurezza urbana”, di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale nr. 283 del 21 novembre 2021, ai sensi del D.L. nr. 14/2017.

### Art. 2 - Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per “**banca dati**”, il complesso di dati personali acquisiti, trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) Per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) Per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) Per “**titolare**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

e) Per “**responsabile**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

f) Per “**autorizzati**”, coloro che sono definiti “**designati**” e “**incaricati**” che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del responsabile e che possono gestire dati personali per le funzioni che gli competono;

g) Per “**designati**”, coloro che operano sotto l'autorità del Titolare o del responsabile del trattamento e sono stati individuati da questi per svolgere compiti e funzioni connessi al trattamento di dati relativi al sistema di videosorveglianza;

- h) Per “**incaricati**” coloro che operano sotto l’autorità del Titolare o del responsabile del trattamento e che, a seguito di nomina, anche da parte del Designato, svolgono attività di trattamento dei dati personali in relazione al sistema di videosorveglianza;
- i) Per “**interessato**”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali trattati;
- l) Per “comunicazione”, l’operazione di portare a conoscenza a uno o a più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati personali afferenti l’interessato;
- m) Per “**diffusione**”, l’operazione di dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) Per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- p) Per “**brandeggio**”, il supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;

### **Art. 3 - Finalità del trattamento e principi generali**

1) Le finalità a cui sono dirette l’installazione e l’impiego degli impianti di videosorveglianza sono quelle istituzionali demandate al Comune di Senigallia, così come indicate dal provvedimento dell’Autorità Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti. In particolare, le predette sono riconducibili al controllo del territorio e alla prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell’ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale. Al contempo hanno lo scopo di:

- a) garantire la protezione e l’incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed in particolare ai Comuni, anche ai sensi del D.L. 23 febbraio 2009 nr. 11, convertito in Legge 24 aprile 2009 nr. 38;
- b) prevenire eventuali atti di vandalismo, accesso abusivo o danneggiamento agli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale;
- c) monitorare il traffico e l’analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- d) raccogliere, quando possibile e ritenuto necessario dagli organi accertatori, le immagini registrate utili alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- e) rilevare e accertare violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;
- f) svolgere attività di tutela ambientale, mediante il contrasto al deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose e ad ogni atto illecito concernente l’ambiente;
- g) supportare operazioni di protezione civile;
- h) consentire la documentazione di interventi svolti dai componenti del Corpo di Polizia Locale.

2) L’uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali così come previste dalle disposizioni di legge.

3) Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli strumenti di ripresa foto/video presenti nel territorio urbano e gestiti dal Comune di Senigallia - Comando di Polizia Locale, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti connessi alla protezione dei dati personali. In particolare il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo i principi generali di:

#### **- responsabilizzazione (accountability)**

- nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);

- nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsabilità);
- nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);

- protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);

- protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).

4) Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati per la videosorveglianza sono configurati nel rispetto del principio della proporzionalità e riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di quelli identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, garantendo la tutela in particolar modo delle categorie deboli, quali bambini, giovani e anziani.

5) Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 nr. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività svolta dai lavoratori.

#### **Art. 4 – Tipologie di impianti e dispositivi di videosorveglianza**

1) Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, il sistema di videosorveglianza base, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, che consente di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazione, è prevista la possibilità di dotarsi di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali lettura targhe OCR, foto trappole, telecamere mobili anche termiche, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam e dash-cam e quant'altro la tecnologia metta a disposizione, compresi autovelox, telelaser, tutor, documentatori di infrazioni in area semaforica o connesse all'accesso in ZTL e/o APU, rilevatori di veicoli privi di assicurazione. Ove previsto, le apparecchiature debbono essere omologate per rilevazioni automatiche senza l'obbligo della presenza dell'organo di Polizia Stradale, secondo le indicazioni del relativo provvedimento di omologazione.

2) Nell'ambito della normativa che disciplina le politiche di sicurezza urbana, ai fini di un controllo integrato del territorio con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nell'ambito di accordi intervenuti in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, può essere consentita la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza presso le centrali operative/sale operative delle forze dell'ordine.

3) Il Comune promuove accordi e convenzioni con enti pubblici e/o con privati, per la realizzazione e gestione di impianti di videosorveglianza (o di collegamento all'impianto principale), orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi.

4) In caso di accordi con privati, tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Senigallia il quale accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune di Senigallia, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

- a) acquistare i dispositivi e renderli operativi, provvedendo ad ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;
- b) mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla

gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Senigallia. Il Comune di Senigallia assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

5) Il trattamento dei dati personali per mezzo di tali strumenti sarà effettuato in conformità ai principi previsti dall'art. 5 del GDPR e dai provvedimenti dell'Autorità Garante fra i quali il principio di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati trattati, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione, adottando eventualmente anche tecniche di crittografia, pseudonimizzazione o anonimizzazione. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video tradizionali, eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.

6) Nel trattamento dei dati dovranno essere adottate misure di sicurezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nonché il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina fra cui quello all'informazione sul trattamento ai sensi dell'art. 13 GDPR, anche per mezzo della pubblicazione dell'informativa nel sito internet istituzionale.

7) Qualora dalla redazione di valutazione d'impatto emerga un rischio elevato per i diritti degli interessati in assenza di misure che possano essere adottate dal titolare, questi provvederà alla consultazione dell'Autorità Garante.

## **CAPO II - ACCESSO AI DATI**

### **Art. 5 - Soggetti**

1) Il titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall'uso del sistema di videosorveglianza è il Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco. Quest'ultimo svolge l'attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente, adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati. Il Comune di Senigallia, nella persona del Sindaco, svolge l'attività di videosorveglianza anche per le finalità connesse alle attribuzioni e ai compiti in qualità di Ufficiale del Governo, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Prefettura-U.T.G. di Ancona e secondo quanto previsto anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

2) Con l'approvazione del presente regolamento il Sindaco designa, in base all'art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies Codice Privacy, il Comandante della Polizia Locale quale soggetto Designato a svolgere il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza in conformità alla normativa vigente.

3) Il soggetto Designato dal Sindaco:

- si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati;

- nomina gli incaricati al trattamento e impartisce loro disposizioni vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date, in particolare può distinguere i soggetti autorizzati a visionare le immagini da coloro che possono estrapolarle;

- nomina, per conto del Titolare, gli eventuali responsabili (esterni) ai sensi dell'art. 28 GDPR e impartisce agli stessi le opportune istruzioni;

- custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione, nonché le credenziali di autenticazione ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali. Tali funzioni, anche singolarmente, possono essere delegate ad altro personale dipendente.

4) Gli Incaricati al trattamento sono i soggetti che trattano materialmente i dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Designato. Sono previste due sotto tipologie di figura di Incaricato, il primo autorizzato alla sola visualizzazione delle riprese e il secondo autorizzato anche all'esportazione/salvataggio della registrazione. La tipologia di incaricato deve essere indicata nella nomina.

5) Gli Amministratori di Sistema sono soggetti autorizzati alla gestione e manutenzione tecnica del sistema, equiparabili agli incaricati in termini privacy, ma in grado di accedere a livelli differenti rispetto agli altri utenti e potenzialmente di avere la possibilità di effettuare operazioni non consentite dall'interfaccia utente standard. Gli Amministratori di Sistema possono effettuare tutte le operazioni previste dal sistema in base

alle richieste del Designato, per specifiche esigenze di manutenzione o al fine di recuperare e rendere funzionante il sistema. L'accesso degli Amministratori di Sistema deve essere registrato e i log degli accessi conservati per almeno 6 mesi.

6) Il Designato, gli Incaricati e gli Amministratori di Sistema devono rispettare quanto previsto dal GDPR, dal Codice privacy, dalle leggi vigenti di settore in tema di protezione dei dati personali e dalle disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1) Il designato nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale di Polizia Locale ed eventualmente tra gli altri dipendenti comunali.

2) Gli incaricati sono individuati tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3) Il Designato al trattamento individua, con specifico atto di nomina, i soggetti cui è affidata la visualizzazione delle immagini e, se necessario, ulteriori soggetti a cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

4) Preliminarmente all'autorizzazione di accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, i singoli incaricati sono formati e istruiti al corretto uso dei sistemi e delle informazioni, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente Regolamento.

5) Gli incaricati del trattamento sono autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte e registrate, nei limiti del principio di necessità e di stretta indispensabilità, potendo svolgere le operazioni affidate dal Titolare o dal Designato, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite.

6) È vietato il trattamento di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente Regolamento.

7) Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale e dell'art. 167 del Codice Privacy, fatte salve ogni altra specifica violazione commessa.

#### **Art. 7 - Nomina del responsabile esterno del trattamento**

1) In tutti i casi in cui, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, si debba fare ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente, il Titolare del trattamento, per mezzo del Designato, nominerà un responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

2) Il Responsabile esterno del trattamento sarà individuato fra le organizzazioni che presentino garanzie sufficienti nel mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in grado di assicurare la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi il Designato del trattamento procederà a regolamentare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi del citato art. 28 GDPR. Il Responsabile esterno di trattamento dovrà comunicare al Designato i dati di tutti gli amministratori di sistema e incaricati nominati per il trattamento che compete al Responsabile esterno, in base al contratto o accordo stipulato con il Designato.

#### **Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1) L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al soggetto Designato e agli incaricati al trattamento dei dati espressamente autorizzati.

2) Il sistema è configurato in maniera tale che il Designato e gli incaricati possano accedere al software che gestisce il sistema di videosorveglianza esclusivamente con un account personale e password, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa la gestione delle immagini.

#### **Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1) L'accesso ai monitor per la visualizzazione/rilevamento dei dati, o alla sua visualizzazione delle registrazioni è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso il Corpo

di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli altri dipendenti comunali specificamente autorizzati con apposita nomina del Comandante, in qualità di Designato.

2) Sono autorizzati, poi, all'accesso diretto alla sala e postazione di controllo:

- a) il personale incaricato allo svolgimento di attività o servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento;
- b) l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice penale;
- c) il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante della Polizia Locale. Gli addetti alle pulizie dei locali potranno accedere previa autorizzazione all'accesso nominativa e potranno accedere sotto controllo del personale incaricato, al fine di evitare acquisizioni o rilevamento di dati.

3) Per organi di Polizia Giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- il Questore di Ancona o suo delegato;
- i Dirigenti, Commissari ed ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
- il Comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona o suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ancona o suo delegato;
- il Comandante della locale Compagnia Carabinieri o suo delegato;
- il Comandante delle locali stazioni dei Carabinieri o loro delegati;
- il Comandante della locale Tenenza della Guardia di Finanza o suo delegato;
- il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo o suo delegato.

4) I soggetti di cui al comma precedente possono essere autorizzati all'accesso diretto al sistema in modalità *live* nelle rispettive centrali/sale operative sulla base di accordi adottati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura e previa apposita convenzione.

5) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Comandante della Polizia Locale, Designato al trattamento.

6) Il Designato al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare visualizzazioni ed estrapolazioni di dati non necessarie da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

7) Il Designato al trattamento e gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali**

##### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1) I dati personali oggetto di trattamento, rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario e possibile, aggiornabili;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di 7 giorni, salvi i termini necessari per il procedimento sanzionatorio nei tempi previsti dalla legge nel caso in cui siano utilizzate per la contestazione di violazioni;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

2) I dati personali sono acquisiti attraverso la ripresa delle telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale, in base alle tipologie come precedentemente definiti all'art. 4.

##### **Art. 11 – Individuazione delle zone da videosorvegliare**

- 1) Compete alla Giunta Municipale l'individuazione delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza. Ogni nuova installazione di sistemi di videosorveglianza dovrà essere vagliata, sentito preliminarmente il Comandante della Polizia Locale.
- 2) Con deliberazione di Giunta Municipale sono elencati gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Senigallia, la loro ubicazione (per quelli fissi) e le loro principali caratteristiche. Analoga deliberazione dovrà essere adottata per modificare o integrare gli impianti di videosorveglianza.
- 3) E' fatta salva la possibilità per il Comandante della Polizia Locale di individuare altri siti strategici temporanei, per le finalità proprie del presente regolamento.

#### **Art. 12 - Obblighi degli incaricati**

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
- 2) La posizione dell'obiettivo delle telecamere e/o le eventuali fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal Titolare del trattamento, direttamente o per il tramite del Designato ed eventualmente eseguite dai tecnici della ditta incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema.
- 3) La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o del Designato al trattamento, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate dal presente Regolamento.
- 4) L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:
  - controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
  - comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo imminente segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
  - supporto logistico ad operazioni di polizia condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.
- 5) Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
- 6) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l'utilizzo di riprese all'interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.
- 7) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

#### **Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**

- 1) Il Comune rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, anche a mezzo di informativa per il trattamento di dati personali pubblicata nel sito istituzionale.
- 2) Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa di primo livello "segnaletica di avvertimento" su apposita cartellonistica e con pubblicazione dell'informativa di secondo livello nel sito istituzionale.

### **Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati**

#### **Art. 14 - Diritti dell'interessato**

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del responsabile oltre che sulle finalità, la base giuridica e le altre informazioni previste ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR;
  - b) di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo, l'accesso ai propri dati, con le dovute precisazioni:
    - non è ammesso l'accesso alle immagini se, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del GDPR, il Titolare, o chi riceve per suo conto l'istanza, non è in grado di identificare l'interessato;

- l'interessato deve specificare nella sua richiesta il periodo di riferimento (ad es. un'ora di riferimento o un luogo). Nel caso in cui il Titolare o chi riceve per suo conto l'istanza, non sia in grado di soddisfare la richiesta dovrà dare notizia all'interessato della ricerca senza successo;
- ai sensi dell'art. 12 del GDPR, in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato il Titolare può, alternativamente, addebitare un compenso ragionevole, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale (art. 12, paragrafo 5 lett. a) GDPR), oppure rifiutare di processare la richiesta (art. 12, paragrafo 5 lett. b) GDPR).

2) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse con raccomandata o posta elettronica certificata agli indirizzi istituzionali del Comune di Senigallia o a mano direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale. L'istanza verrà valutata ed eventualmente accolta nei termini di legge, avuto riguardo dei limiti previsti dagli articoli 2 undecies e 2 duodecies del Codice Privacy e dell'art. 23 del GDPR.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni.

5) L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante, anche nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, fatte comunque salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati**

#### **Art. 15 - Sicurezza dei dati**

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel locale della sala di controllo chiuso a chiave non accessibile al pubblico ma solo al personale incaricato del trattamento.

2) Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e registrazione sono consentiti esclusivamente da parte del personale della Polizia Locale e, ove occorra, dell'Ufficio Sistemi Informatici a ciò appositamente incaricati e autorizzati, nonché, nei limiti del principio di necessità, da parte dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema, espressamente autorizzati dal Designato al trattamento.

3) I sistemi di registrazione e conservazione dei dati devono essere configurati in modo da non permettere accessi diretti alle cartelle e ai file, mantengano almeno per 6 mesi le registrazioni (log) di tutte le attività effettuate dagli utilizzatori (di qualsiasi livello, utente o amministratore di sistema).

4) In caso di prolungato inutilizzo dell'account (per più di 6 mesi), in caso di cessazione o trasferimento degli incaricati autorizzati, è necessario che manualmente o tramite specifiche policy automatiche si provveda alla disabilitazione delle credenziali di accesso. L'eventuale riabilitazione dovrà essere autorizzata dal Designato.

5) I supporti, sui quali sono registrati o esportati i dati acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Designato, in luogo idoneo posto nella disponibilità del Comando di Polizia Locale.

6) In caso di sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli in disuso devono essere distrutti con modalità tali da renderne impossibile il recupero dei dati conservati (wipe-out).

7) Il Titolare o il soggetto Designato impartiscono istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso di eventuali supporti rimovibili, su cui siano memorizzati i dati, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

#### **Art. 16 - Data breach**

1) Una violazione di sicurezza o *data-breach* sulle registrazioni video è un evento che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati avvenuto in modo accidentale o in modo illecito.

2) Ai sensi di quanto stabilito dal GDPR (art. 33 Reg. UE 2016/679), in caso di *data breach* è necessario seguire la prevista procedura che prevede tra l'altro, nei casi più gravi, la comunicazione all'Autorità Garante entro 72 ore dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.

3) In tutti i casi è necessario avvertire il Designato e in particolare il DPO che provvederanno a documentare l'avvenuta violazione nel registro dei data breach.

#### **Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati**

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato e per il tempo previsto per la conservazione.

#### **Art. 18 - Disposizioni in materia di videosorveglianza per finalità particolari**

1) Nei casi in cui la videosorveglianza sia attivata presso istituti scolastici di competenza comunale, il sistema installato, nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità Garante, deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

2) In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi, in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree esterne e soltanto negli orari di chiusura degli istituti.

3) È vietato la ripresa di eventuali attività extrascolastiche all'interno della scuola.

4) Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non pertinenti o private.

5) La videosorveglianza attivata per finalità di controllo deposito/abbandono rifiuti e tutela ambientale (cd. fototrappole o altri analoghi strumenti di controllo puntuale), in applicazione dei richiamati principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e proporzionalità, effettuata con dispositivi fissi e/o mobili, è consentito nei seguenti casi:

a) con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo/improprio di aree pubbliche, o aperte al pubblico, impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose;

b) con riferimento alle attività di controllo, in aree pubbliche o aperte al pubblico, volte ad accertare il corretto rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;

c) con riferimento alle attività di controllo e verifica del rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e del territorio, consentendo di rilevare e accertare le infrazioni a norma di legge o di regolamento di competenza della Polizia Locale, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

6) Il sistema delle "fototrappole" comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione dei suddetti strumenti, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

7) La videosorveglianza per i sistemi di monitoraggio del traffico e/o rilevazione delle violazioni (autovelox, telelaser, tutor, documentatori di infrazioni in area semaforica o connesse all'accesso in ZTL e/o APU, rilevatori di veicoli privi di assicurazione) comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che riguardano i mezzi di trasporto che transitano nelle aree sottoposte agli impianti e, in base alle condizioni generali di inquadratura, l'immagine degli interessati. Le registrazioni sono immediatamente scartate nel caso di assenza di violazione delle norme del codice della strada mentre sono conservate per i connessi provvedimenti sanzionatori.

8) Sono in ogni caso obbligatorie le informazioni indicate al precedente art. 13.

#### **Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati**

##### **Art. 19 - Comunicazione**

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Senigallia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da regolamento e/o convenzione. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Designato.

3) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice Privacy per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4) In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati o per la ricerca di persone scomparse.

#### **Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140-bis e seguenti del Codice Privacy e agli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21 - Modifiche regolamentari**

1) I contenuti del presente Regolamento si considerano automaticamente aggiornati nei casi di modifiche ed integrazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi dell'Autorità Garante e atti regolamentari generali del Consiglio Comunale adottati in materia si intendono immediatamente recepiti nel presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Pubblicità del regolamento**

1) Copia del presente regolamento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Senigallia ed una copia è tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Polizia Locale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 23 - Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento**

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.